

# **TI\_GERICHTE 15.1996.6 vom 22. Februar 1996**

TI Tribunale d'appello, 1996-02-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.1996.6](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1996.6)

FR: TI\_GERICHTE 15.1996.6 du 22 février 1996

IT: TI\_GERICHTE 15.1996.6 del 22 febbraio 1996

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

I beni appartenenti alla massa sono venduti per cura dell'amministrazione ai pubblici incanti o, se i creditori lo deliberano, a trattative private (art. 256 cpv.1 LEF). Anche altri diritti, quali quelli immateriali, marchio \_\_\_\_\_ compreso, possono essere oggetto di vendita a trattative private (cfr. Franco Lorandi, Der Freihandverkauf im schweizerischen Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, Berna-Stoccarda-Vienna, 1994, p.304). Le modalità di vendita possono essere fissate anche in via di circolare, a patto che siano redatte in termini univoci (cfr. sentenza 25 agosto 1976 dell'Autorità di vigilanza del Cantone Basilea-Città, in: BLSchK 1979 p.184-185).

#### **E. 1.1**

L'amministrazione fallimentare speciale fisserà entro dieci giorni a tutti gli offerenti un termine perentorio di dieci giorni per formulare la loro ultima offerta, ritenuto che dovrà essere superiore alla massima sin qui formulata, di cui sarà indicato l'importo.

#### **E. 1.2**

L'amministrazione fallimentare speciale non deve rendere note le generalità e le ragioni sociali degli offerenti. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3.

Intimazione: - \_\_\_\_\_ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria

### **E. 2**

Il principio della par condicio creditorum è criterio guida nella determinazione delle modalità di vendita. La sua attuazione si materializza nel diritto di ciascuno, in linea di principio e secondo precisi limiti temporali, di formulare un'offerta maggiore, nell'interesse di tutti i creditori di ottenere il maggior importo di aggiudicazione (DTF 106 III 82 cons.4, 101 III 57, 88 III 40, 63 III 87 e 50 III 67).

### **E. 3**

Nel caso di specie, l'amministrazione speciale del fallimento ha fissato il diritto di rilancio senza indicare l'importo da superare e chi ha formulato le offerte. Per il reclamante siffatto modus operandi non è nell'interesse dei creditori e viola il principio della parità di trattamento. a) Il diritto al rilancio presuppone - per il massimo d'efficacia - che tutti sappiano l'offerta maggiore che è stata formulata, per poterla superare. Non occorre invece e sarebbe anzi controproducente che siano noti i nomi degli offerenti e gli importi offerti:

infatti, quantità e qualità delle offerte - se note in tutti i loro aspetti - potrebbero indurre ad accordi tra coofferenti nel loro esclusivo interesse per acquistare al minor prezzo possibile.

b) Per non protrarre ad calendas l'iter di vendita (cfr. Lorandi, op. cit., p.57), l'amministrazione fallimentare speciale comunicherà entro dieci giorni a tutti gli offerenti che entro il termine perentorio di dieci giorni dovranno formulare la loro ultima offerta, ritenuto che dovrà essere superiore alla massima sin qui formulata, di cui dovrà essere indicato l'importo. Non dovranno invece essere comunicate le generalità delle persone fisiche e le ragioni sociali delle persone giuridiche offerenti, per evitare l'illecito pactum de non licitando sanzionabile anche in sede di vendita a trattative private (sulla nozione, cfr. DTF 82 II 23).

#### **E. 4**

Il reclamo di \_\_\_\_\_ va pertanto parzialmente accolto. Non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF), contrariamente ai petita partium, perché così imposto per normativa di diritto federale. Per questi motivi, richiamati gli art. 17 e 256 cpv.1 LEF, pronuncia : 1. Il reclamo 16 gennaio 1996 \_\_\_\_\_ è parzialmente accolto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.